

Procedura di consultazione sul disegno dell'ordinanza sugli assegni familiari (d-OAFami), fine marzo – fine giugno 2007

Rapporto esplicativo

A Contesto e osservazioni generali

Il 24 marzo 2006, le Camere federali hanno approvato la legge federale sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari; LAFam). La legge è stata accolta dal popolo nella votazione referendaria del 26 novembre 2006. All'elaborazione del presente disegno di ordinanza hanno partecipato rappresentanti delle associazioni delle casse di compensazione AVS, che, in quanto responsabili della gestione delle casse di compensazione per assegni familiari, sono impegnate nell'attuazione della pertinente legislazione e hanno arricchito la discussione illustrando la prassi attuale a livello cantonale.

La legge federale non disciplina in modo completo e uniforme tutti gli aspetti degli assegni familiari, ma lascia ai Cantoni una notevole libertà di manovra:

- Il presente disegno ha per oggetto le condizioni di diritto materiali, disciplinate dalla Confederazione.
- L'organizzazione e il finanziamento sono invece essenzialmente di competenza dei Cantoni.
- Conformemente alla LAFam vanno concessi assegni familiari alle persone prive di attività lucrativa il cui reddito imponibile non supera un determinato limite (una volta e mezzo l'importo massimo della rendita completa di vecchiaia AVS, ossia 3'315 franchi al mese). I Cantoni hanno però anche la possibilità di andare al di là di quanto prescritto dalla LAFam, estendendo la cerchia degli aventi diritto. In caso contrario, valgono le condizioni stabilite dalla LAFam e dall'OAFami. Quest'ultima prescrive dunque in che modo stabilire il reddito determinante, qualora il Cantone non emani disposizioni più favorevoli. Non contiene invece disposizioni sull'organizzazione e sul finanziamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, poiché questi due aspetti sono disciplinati dai Cantoni.

In diversi punti, la LAFam ha sostanzialmente ripreso le attuali disposizioni cantonali e si è inoltre abbondantemente ispirata all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Anche il disegno di ordinanza si orienta sulle disposizioni

attualmente previste a livello cantonale e laddove possibile e ragionevole, si attiene a quelle vigenti nell'AVS.

Al presente rapporto è allegato un documento elaborato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in cui figurano alcune indicazioni e spunti per l'adeguamento delle legislazioni cantonali. I due documenti, che si integrano a vicenda e costituiscono un'unità, spiegano la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni per quanto concerne l'emanazione delle disposizioni esecutive.

B Commento alle singole disposizioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)

Capoverso 1

Il rimando all'AVS garantisce l'applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto di figli in formazione alla rendita per orfani (v. a questo proposito i N. 3356 – 3376 delle Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [DR]¹.

Secondo questa giurisprudenza, il concetto di formazione comprende tutte le attività professionali che preparano al futuro esercizio di un'attività lucrativa. Sono considerate tali i contratti di tirocinio ordinari secondo la legge federale del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr), ma anche tutte le attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze necessarie allo svolgimento di un tirocinio in corso o in prospettiva. La condizione è che queste consentano una preparazione sistematica ad una futura attività lucrativa e che, considerato il carattere prevalentemente formativo dell'attività, il reddito conseguito sia notevolmente inferiore ai salari usuali nel ramo e nella regione per i lavoratori che hanno concluso la formazione professionale in questione. Lo stesso vale per le attività professionali finalizzate alla specializzazione nella propria professione. Per quanto concerne il reddito dei giovani in formazione, la soluzione proposta nel disegno si scosta dalla legislazione AVS. La disposizione in cui è stabilito il reddito massimo conseguibile durante la formazione, oltre il quale il diritto all'assegno di formazione decade, è infatti diversa (v. il commento al cpv. 2).

Sono considerati quale formazione anche i corsi e le lezioni scolastiche frequentati al fine di acquisire le conoscenze professionali necessarie per una formazione o anche solo per prepararsi al futuro esercizio di una professione (il conseguimento di un diploma professionale non è l'obiettivo). Sono inoltre considerati come formazione anche i corsi e le lezioni scolastiche non destinati ad una formazione professionale specifica, ma all'acquisizione di conoscenze di cultura generale. In questo senso, quando si frequentano corsi o lezioni scolastiche, il tipo di istituto e l'obiettivo della formazione (cultura generale/formazione professionale) sono irrilevanti, a condizione che offrano una preparazione sistematica in vista di un determinato obiettivo, nel quadro di un ciclo di studio regolare riconosciuto (di fatto o di diritto). Le disposizioni applicabili alle rendite per orfani dell'AVS valgono anche per i soggiorni linguistici

-

¹ http://www.sozialversicherungen.admin.ch/?lng=it

² RS **412.10**

all'estero. Questi sono dunque considerati quale parte integrante della formazione soltanto se hanno una relazione con l'obiettivo professionale.

Indipendentemente dal tipo di formazione scelto, sono considerati quale formazione unicamente corsi, lezioni scolastiche e attività formative seguiti per almeno un mese.

Capoverso 2

Gli assegni di formazione sono un sostegno finanziario versato ai genitori per il mantenimento dei figli durante la formazione. Se tuttavia il figlio per cui è richiesto l'assegno di formazione consegue personalmente un reddito sufficiente al proprio mantenimento, il diritto all'assegno di formazione non ha ragione di essere, poiché i genitori non devono più sostenere i costi di mantenimento del figlio o li devono sostenere in misura minore. Il reddito massimo conseguito dal figlio, oltre il quale il diritto all'assegno di formazione decade, corrisponde all'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia dell'AVS (2210 fr. mensili). Su questo punto la legislazione sugli assegni familiari diverge da quella dell'AVS. Sono considerati redditi non soltanto quelli derivanti da un'attività lucrativa, ma anche i redditi patrimoniali e i redditi sostitutivi quali le rendite. I contributi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia e le borse di studio non sono invece computati.

Attualmente gli ordinamenti cantonali non disciplinano uniformemente il limite massimo di reddito per i giovani in formazione: alcuni Cantoni si basano sull'importo della rendita di vecchiaia AVS, altri su un importo fisso e altri ancora sui salari minimi per i lavoratori qualificati. Per continuare ad avere diritto ad un assegno per i figli, il reddito del figlio non deve superare il 50 per cento (SZ) del salario iniziale usuale dei lavoratori qualificati o il 70 per cento dell'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia dell'AVS (LU). VD ha stabilito un limite di reddito di 2'000 franchi, mentre NW e ZG prendono come riferimento l'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia dell'AVS. Se per il diritto all'assegno di formazione si volesse fissare il limite di reddito al 50 per cento del salario minimo stabilito dai contratti collettivi dei vari rami economici, questo limite si situerebbe tra i 1'406 e i 2'611 franchi (v. la tabella dell'Ufficio federale di statistica [UST] relativa ai salari minimi fissati per il 2005 nei principali contratti collettivi di lavoro³). Questo limite variabile favorirebbe le disparità giuridiche e renderebbe difficoltosa e inefficiente l'attuazione. Più efficiente e meno problematica sotto il profilo delle disparità giuridiche è invece la soluzione che prevede un unico limite massimo di reddito a livello nazionale, basato sull'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia dell'AVS. Con questa soluzione il limite è fissato a 2'210 franchi e comprende dunque circa il 75 per cento dei salari minimi iniziali previsti dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori qualificati Attualmente alcuni Cantoni applicano limiti di reddito meno elevati. L'importo proposto appare tuttavia adequato, dal momento che un numero sempre maggiore di studenti deve provvedere personalmente a finanziare buona parte della propria formazione e del proprio mantenimento, poiché il sostegno dei genitori non è sufficiente.

Art. 2 Assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

³ v. UST, Organizzazione del mercato del lavoro, contratti collettivi di lavoro – indicatori – salari minimi, Salari minimi fissati nei principali contratti collettivi di lavoro, Svizzera 2005: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/05/blank/key/05.html

Capoverso 1

La condizione per avere diritto ad un assegno di nascita secondo la LAFam è che l'ordinamento cantonale sugli assegni familiari applicabile preveda il versamento di un assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 LAFam).

Capoverso 2

Lettera a

Per principio, per avere diritto all'assegno di nascita vanno adempiute le medesime condizioni previste per gli assegni familiari.

Lettera b

La condizione per il diritto all'assegno di nascita è che la madre abbia un legame sufficientemente solido con la Svizzera, ossia che abbia il domicilio o la dimora abituale nel nostro Paese. In tal caso il diritto sussiste anche se la madre partorisce il figlio durante un soggiorno temporaneo all'estero. Per evitare abusi, analogamente a quanto previsto dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per l'indennità di maternità, è stabilito un termine di attesa di nove mesi. Per i parti prematuri è ripresa la disposizione dell'articolo 27 dell'ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)⁴. Il legame con la Svizzera non è invece sufficientemente solido nel caso di donne residenti all'estero che partoriscono un figlio in Svizzera durante un soggiorno di durata limitata (p. es. ferie o visita). Questo vale anche nel caso in cui la madre stessa o il padre del bambino abbiano diritto ad assegni familiari secondo la LAFam. Questa restrizione vale anche nei confronti dell'UE e dell'AELS.

Il Regolamento (CEE) n. 1408/71⁵ (Regolamento 1408/71), che coordina le assicurazioni sociali all'interno dell'UE e deve essere applicato dalla Svizzera nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, prevede la possibilità di escludere gli assegni di nascita e di adozione dal suo campo d'applicazione, cosa che molti Stati hanno fatto. Per la Svizzera, nell'elenco delle eccezioni sono stati inseriti gli attuali assegni di nascita e di adozione cantonali. La LAFam non modifica questa situazione, in quanto riprende gli attuali assegni senza modifiche. Questi assegni cantonali continueranno a figurare nell'elenco delle prestazioni escluse dal campo d'applicazione del Regolamento. La situazione non cambierà nemmeno con il nuovo Regolamento (CE) n. 883/2004⁶ (Regolamento 883/2004), che subentrerà al Regolamento 1408/71 (entrata in vigore prevista: 2009) e sarà probabilmente applicato dalla Svizzera. La possibilità di escludere gli assegni di nascita e di adozione dal campo d'applicazione del Regolamento è stata mantenuta.

È stata pure valutata la possibilità di porre come condizione l'iscrizione in un registro di stato civile svizzero. Tuttavia, questa soluzione non è ideale, perché nei registri vengono iscritte tutte le nascite avvenute in Svizzera (anche se i genitori non hanno alcun legame con la Svizzera) e tutte le nascite all'estero di figli di cittadini svizzeri (anche se la cittadinanza è il loro unico legame con la Svizzera). Sotto il profilo

⁴ RS **834.1**

⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; RS **0.831.109.268.1.** ⁶ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30 aprile 2004 (rettificato nella GU L 200/1 del 7 giugno 2004).

dell'uguaglianza giuridica, persino la cittadinanza svizzera non è un criterio adeguato. Non per nulla, non è presa in considerazione nemmeno per il diritto agli assegni familiari, per il quale è determinante il domicilio del bambino.

Capoverso 3

Gli articoli 6 e 7 LAFam si applicano anche all'assegno di nascita. Se entrambi gli ordinamenti cantonali applicabili prevedono l'assegno di nascita, questo spetta alla persona che ha diritto agli altri assegni familiari, mentre il secondo avente diritto può chiedere che gli sia versata l'eventuale differenza tra i due assegni.

Art. 3 Assegno di adozione (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

Capoverso 1, capoverso 2 lettera a e capoverso 3

Per queste disposizioni vale per analogia quanto detto in relazione all'assegno di nascita.

Capoverso 2 lettere b e c

Anche il diritto all'assegno di adozione presuppone che l'avente diritto o l'adozione abbiano un legame sufficientemente saldo con la Svizzera, ossia che i futuri genitori adottivi dispongano di un'autorizzazione definitiva all'accoglimento dell'affiliando in Svizzera, rilasciata dall'autorità cantonale competente. Inoltre, l'assegno di adozione può essere versato soltanto se l'affiliando è stato effettivamente accolto dalla famiglia, il che, conformemente all'articolo 11f dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), è possibile unicamente dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione. Per accoglimento si intende ovviamente l'accoglimento dell'affiliando in Svizzera da parte dei futuri genitori adottivi, conformemente all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. Se in un primo tempo l'autorizzazione è solo provvisoria, l'assegno di adozione non può ancora essere versato. Se l'autorizzazione definitiva è revocata conformemente all'articolo 11 OAMin o se l'adozione non va a buon fine per altri motivi, non è chiesta la restituzione dell'assegno di adozione, poiché i futuri genitori adottivi hanno dovuto comunque sostenere spese per accogliere l'affiliando.

Art. 4 Figliastri (art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam)

Capoverso 1

Questa disposizione stabilisce le condizioni necessarie affinché il patrigno/la matrigna abbia per principio il diritto di richiedere gli assegni familiari. Se sia poi il patrigno/la matrigna a ricevere effettivamente gli assegni o se questi vengano concessi ad un'altra persona, è stabilito in base alle regole dell'articolo 7 LAFam. Se è considerato/a secondo avente diritto ai sensi dell'articolo 7 LAFam, il patrigno/la matrigna ha diritto al versamento dell'importo differenziale.

Il figliastro non ha direttamente il diritto di essere mantenuto dal patrigno/dalla matrigna. L'articolo 278 capoverso 2 del Codice civile⁸ (CC) stabilisce però che i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio. Gli assegni familiari hanno lo

-

⁷ RS **211.222.338**

⁸ RS 210

scopo di compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato dai figli (art. 2 LAFam). Per questa ragione possono essere richiesti unicamente se il beneficiario degli assegni familiari contribuisce effettivamente al mantenimento dei figli.

Si ritiene che il patrigno/la matrigna, insieme al coniuge, provveda al mantenimento di un figliastro se questi vive nella sua economia domestica. In questo caso, infatti, il figliastro comporta un onere finanziario per l'economia domestica dei coniugi e inoltre il patrigno/la matrigna contribuisce personalmente alla sua educazione.

Questa condizione è meno restrittiva di quelle richieste per la concessione di una rendita per orfani dell'AVS dopo la morte del patrigno/della matrigna. Nell'AVS il figliastro è equiparato all'affiliato e deve quindi essere soddisfatta la condizione della gratuità.

Capoverso 2

L'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2004⁹ sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata, LUD) prevede l'obbligo di assistere in modo adeguato il partner nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale. Per questa ragione il figlio del partner registrato è considerato come figliastro, alla stregua del figlio del coniuge.

Art. 5 Affiliati (art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam)

Per quanto concerne le condizioni di diritto per i genitori affilianti, vanno riprese quelle dell'AVS relative al diritto degli affiliati a rendite per figli o per orfani. Già oggi le disposizioni della maggior parte dei Cantoni si rifanno alla legislazione AVS, secondo la quale i genitori affilianti devono essersi assunti durevolmente il mantenimento e l'educazione dell'affiliato. La custodia diurna non è sufficiente. Il rapporto di affiliazione deve inoltre essere gratuito. Questo è il caso, se le prestazioni fornite da terzi ai genitori affilianti coprono meno di un quarto dei costi di mantenimento effettivi (DR, N. 3307segg.).

Conformemente alle disposizioni dell'AVS, non è necessario che l'affiliato sia minorenne.

Art. 6 Avente diritto che provvede prevalentemente al mantenimento (art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam)

Per quanto concerne il diritto agli assegni familiari per gli abiatici, i fratelli e le sorelle, la LAFam si basa sul concetto di assunzione della parte prevalente del mantenimento e non pone dunque come condizione che i bambini in questione siano stati accolti gratuitamente. I requisiti della LAFam sono dunque meno restrittivi di quelli previsti dalla legislazione AVS per la concessione di rendite per orfani o per figli agli affiliati. Il diritto agli assegni familiari sussiste se i contributi di mantenimento versati da terzi non superano l'importo massimo della rendita per orfani. Se si suppone che l'importo necessario al mantenimento ammonti a 1500 franchi, la rendita per orfani massima, con i suoi 884 franchi mensili, copre la metà del fabbisogno. Di fatto, i casi in questione saranno assai pochi.

⁹ RS **211.231**

Art. 7 Condizioni per il diritto agli assegni familiari per figli all'estero (art. 4 cpv. 3 LAFam)

Oggi quasi tutti i Cantoni, quali più quali meno, limitano il diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero. Con l'entrata in vigore della LAFam la situazione non cambierà, anche se il Parlamento ha lasciato al Consiglio federale il compito di stabilire i dettagli. Come avviene già oggi nella maggior parte dei Cantoni, le limitazioni non dipendono dalla cittadinanza degli aventi diritto e dei figli. Esse non si applicano ai figli che soggiornano solo temporaneamente all'estero senza abbandonare il domicilio in Svizzera.

Il disegno d'ordinanza propone la soluzione più restrittiva possibile conciliabile con gli obblighi internazionali del nostro Paese. Gli assegni sono esportati solo nella misura in cui la Svizzera vi è tenuta in virtù di questi accordi. Inoltre, il diritto agli assegni familiari sussiste solo in via sussidiaria: se all'estero una persona che lavora in Svizzera o un'altra persona possono ricevere assegni familiari, il diritto agli assegni in Svizzera decade. Gli assegni di formazione e gli assegni per i figli incapaci al guadagno di età superiore ai 16 anni non sono esportati. La Svizzera non è neppure tenuta a versare assegni familiari per figli residenti all'estero di persone prive di attività lucrativa. Se esportati, gli assegni sono inoltre adeguati al potere d'acquisto. Queste limitazioni non si applicano unicamente agli importi minimi legali stabiliti dal diritto federale, ma anche agli importi eventualmente più elevati fissati dai Cantoni. Gli assegni familiari sono soggetti a tutte le disposizioni della LAFam, senza fare distinzioni tra il minimo legale secondo il diritto federale e l'importo che oltrepassa questo limite secondo gli ordinamenti cantonali.

Conformemente all'articolo 84 della legge sull'asilo¹⁰, nel caso di richiedenti i cui figli vivono all'estero, gli assegni sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o è concessa l'ammissione provvisoria. Per il resto, anche per le persone del settore dell'asilo valgono le disposizioni della LAFam e dell'OAFami (in particolare le condizioni di diritto e l'adeguamento al potere d'acquisto).

Gli accordi internazionali hanno tuttavia la precedenza sulle limitazioni del diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero. Dato che questo è il caso per molti Stati e quindi per circa 2/3 degli assegni familiari per figli all'estero, segue una descrizione dettagliata delle varie situazioni.

1. Stati dell'UE / AELS

Le prestazioni secondo la LAFam per le persone esercitanti un attività lucrativa devono essere esportate senza restrizioni. Gli accordi internazionali stabiliscono se abbia la precedenza un eventuale diritto a prestazioni in uno Stato estero.

Le prestazioni per le *persone prive di attività lucrativa* i cui figli risiedono in uno Stato dell'UE/AELS (approssimativamente 200) devono essere esportate senza limitazioni solo verso l'Austria, la Germania e il Lussemburgo in virtù dei singoli accordi bilaterali applicabili a questa categoria di persone. Dal 2009, in seguito ad una modifica del diritto di coordinamento europeo (Regolamento 883/2004), l'obbligo di esportazione

¹⁰ RS **142.31**

delle prestazioni per le persone prive di attività lucrativa sussisterà probabilmente nei confronti di tutti gli Stati dell'UE/AELS.

 Stati che hanno concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con la Svizzera

Nei confronti di questi Stati, l'esportazione degli assegni deve essere disciplinata nel modo più restrittivo possibile. Le prestazioni vanno esportate soltanto dopo essere state adeguate al potere d'acquisto e a condizione che l'altro Stato contraente garantisca reciprocità.

- a) Per quanto concerne la Svizzera, alcune di queste convenzioni includono la legislazione federale sugli assegni familiari: si tratta della convenzione con la Jugoslavia (ancora oggi applicabile nelle relazioni con la Serbia, il Montenegro e la Bosnia e Erzegovina) e delle convenzioni con la Croazia e con la Macedonia. Questo non significa però che LAFam rientrerà automaticamente nel campo d'applicazione materiale delle convenzioni in questione (in aggiunta alla già inclusa legge federale del 20 giugno 1952¹¹ sugli assegni familiari nell'agricoltura, LAF), poiché comporta un'estensione della cerchia degli aventi diritto. L'inclusione nel campo d'applicazione delle convenzioni sarebbe automatica se la Svizzera lasciasse scadere i termini in essi previsti (tre o sei mesi) senza procedere alla necessaria notifica (comunicazione secondo cui la nuova LAFam non rientra nell'accordo). In tal caso le prestazioni familiari andrebbero esportate senza riduzioni verso l'altro Stato contraente in virtù del principio della parità tra i rispettivi territori sancito dalle convenzioni.
- La Svizzera notificherà pertanto a questi Stati che le rispettive convenzioni non sono applicabili alla nuova LAFam. Dichiarerà tuttavia di essere disposta a versare all'altro Stato contraente le prestazioni familiari secondo la LAFam adeguate al potere d'acquisto, come fanno già oggi alcuni Cantoni.
- b) Le altre convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (Cile, Israele, Canada, Filippine, USA) non sono applicabili agli assegni familiari o includono, per quanto concerne la Svizzera, unicamente la LAF (Turchia). Nei confronti di questi Stati non sussiste alcun obbligo di esportazione. Se uno Stato contraente chiedesse l'inclusione della LAFam nel campo d'applicazione della convenzione che ha concluso con la Svizzera, sarebbe tutt'al più concessa l'esportazione di prestazioni familiari adeguate al potere d'acquisto (come fanno già oggi alcuni Cantoni), a condizione che lo Stato in questione garantisca reciprocità.
- Art. 8 Adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto nello Stato di domicilio (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 3 LAFam)

Per l'adeguamento al potere d'acquisto, gli Stati sono suddivisi in tre gruppi. La classificazione è adeguata alla data in cui, conformemente all'articolo 5 capoverso 3 LAFam, sono aumentati gli importi minimi legali. A tal fine ci si basa sui dati della Banca mondiale¹². Il sistema proposto corrisponde alla soluzione attualmente applicata dai Cantoni di Zurigo e San Gallo, che prevede tuttavia quattro gruppi.

Sezione 2: Ordinamento degli assegni familiari per i salariati

¹¹ RS **836.1**

¹² http://www.worldbank.org/

Art. 9 Succursali (art. 12 cpv. 2 LAFam)

La disposizione dell'articolo 12 capoverso 2 LAFam, secondo cui le succursali sono soggette all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate, si rifà agli attuali ordinamenti cantonali. Dopo approfondite discussioni in seno alle commissioni, il Parlamento si è pronunciato espressamente a favore di questa soluzione, respingendo una proposta ispirata all'AVS. Questa avrebbe senza dubbio semplificato l'attuazione, poiché le succursali avrebbero per principio conteggiato gli assegni familiari tramite la sede principale. Il Parlamento ha però dato maggior peso agli svantaggi, ritenendo problematico il fatto che i collaboratori delle succursali avrebbero ricevuto gli assegni familiari del Cantone di domicilio delle sede principale, eventualmente inferiori, e che alle casse di compensazione per assegni familiari del Cantone che ospita la succursale sarebbero venute a mancare le risorse contributive necessarie per un eventuale perequazione degli oneri.

In gran parte delle disposizioni esecutive relative alle leggi sugli assegni familiari cantonali si possono trovare definizioni di "succursale" simili tra loro e di carattere generale, che non contengono prescrizioni riguardo al numero di persone occupate e alla durata dell'attività svolta. Dato che in passato questo non ha causato problemi di delimitazione, il presente disegno prevede una disposizione analoga. Questo si giustifica anche e soprattutto per il fatto che conformemente all'articolo 12 capoverso 2 LAFam i Cantoni possono concordare una deroga al principio secondo cui le succursali sono soggette all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate.

Art. 10 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento (art. 13 cpv. 1 e 4 LAFam)

Capoverso 1

Il rimando all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)¹³ stabilisce i motivi di impedimento al lavoro rilevanti per il diritto agli assegni familiari, vale a dire malattia, infortunio, gravidanza e adempimento di obblighi legali. Grazie al rimando, i motivi citati valgono anche per i rapporti di lavoro che non sottostanno al Codice delle obbligazioni, come ad esempio quelli del settore pubblico. Conformemente all'articolo 324a CO, il datore di lavoro deve continuare a pagare il salario per un periodo limitato se il rapporto di lavoro è durato o è stato stipulato per più di tre mesi. L'articolo 324a capoverso 2 CO stabilisce che, nel primo anno di servizio, il datore di lavoro deve pagare il salario per almeno tre settimane e poi per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro. Per la determinazione di questo "tempo adeguatamente più lungo" i tribunali del lavoro hanno definito valori di riferimento (scala basilese, bernese e zurighese).

L'articolo 324a capoverso 4 contempla la possibilità di derogare alle precedenti disposizioni, qualora sia adottata una soluzione almeno equivalente per il lavoratore. Oggi, per le malattie, i datori di lavoro stipulano molto spesso assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia, che di regola non coprono gli assegni familiari. Nella prassi si constata inoltre che tra queste assicurazioni vi sono notevoli

¹³ RS **220**

differenze d'impostazione e che spesso sono previsti periodi d'attesa relativamente lunghi. Se questo è il caso, si può eventualmente ritenere che manchi il requisito dell'equivalenza ai sensi dell'articolo 324a capoverso 4 CO e che quindi non sia adempiuto l'obbligo di prosecuzione del pagamento del salario. Inoltre, le assicurazioni d'indennità giornaliera sono accordi contrattuali definibili liberamente dalle parti. Per principio, sarebbe dunque problematico se diritti derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali dipendessero da disposizioni di diritto privato e se salariati che si trovano nella medesima situazione avessero diritti diversi per quanto concerne gli assegni familiari.

In caso di impedimento al lavoro, appare dunque ragionevole stabilire il diritto agli assegni familiari in base ai termini legali, indipendentemente dall'esistenza di un'assicurazione d'indennità giornaliera. Il diritto al salario, indipendentemente dall'esistenza di una copertura assicurativa, è determinato in base alla scala applicabile nel Cantone in questione (scala basilese, bernese o zurighese). Secondo il capoverso 1, finito l'obbligo di pagamento del salario il diritto agli assegni familiari sussiste ancora per tre mesi. La soluzione scelta è innanzitutto trasparente e poco onerosa per gli organi esecutivi. Inoltre, analogamente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, privilegia i collaboratori di lunga data anche per quanto riguarda gli assegni familiari: secondo la scala bernese, nel decimo anno di servizio il salariato ha diritto al versamento di quattro mesi di stipendio. Complessivamente, il diritto agli assegni familiari dura dunque sette mesi. La soluzione proposta garantisce però anche ai collaboratori assunti da poco un diritto minimo di tre mesi.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevede indennità giornaliere che coprono l'80 per cento del guadagno assicurato e includono anche gli assegni familiari. Per diverse ragioni, anche in caso di infortunio appare opportuno applicare il medesimo disciplinamento previsto in caso di malattia, nonostante l'indennità giornaliera includa già l'80 per cento degli assegni familiari:

- di regola non ne risulta una sovrassicurazione, poiché anche tenendo conto degli assegni familiari versati aggiuntivamente le indennità sono perlopiù inferiori al guadagno assicurato;
- molte leggi cantonali sugli assegni familiari prevedono già oggi, per un periodo di alcuni mesi, questa possibilità di cumulo;
- se all'inizio del diritto alle indennità giornaliere cessasse quello agli assegni familiari, il secondo coniuge, se salariato, potrebbe a questo punto far valere il suo diritto agli assegni familiari; pertanto, non solo non si realizzerebbero risparmi, ma si causerebbero nuovi oneri amministrativi (altro datore di lavoro, altra cassa di compensazione per assegni familiari).

Se l'impedimento al lavoro è dovuto a problemi di salute legati ad una *gravidanza*, per il diritto agli assegni familiari si applicano, come in caso di malattia, i termini legali: dopo l'estinzione del diritto legale allo stipendio, gli assegni familiari sono versati ancora per tre mesi.

In base alle attuali disposizioni cantonali, durante i servizi e il congedo di maternità ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952¹⁴ (LIPG), gli assegni familiari continuano ad essere versati nella maggior parte dei casi. Il cumulo con gli assegni per i figli secondo la LIPG costituisce dunque la regola. Questa soluzione va ripresa anche nella normativa federale, poiché è

¹⁴ RS **834.1**

ragionevole, non da ultimo sul piano amministrativo, ed è limitata a periodi relativamente brevi.

Capoverso 2

Le donne che in virtù dell'articolo 329f CO hanno diritto ad un congedo di maternità, hanno diritto agli assegni familiari per tutta la durata del congedo. Questo vale sia che percepiscano l'indennità di maternità secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) sia che non la ricevano, ad esempio perché non adempiono il periodo di contribuzione obbligatorio previsto dalla legislazione AVS. Il loro diritto agli assegni familiari è indipendente dal diritto allo stipendio.

Secondo l'articolo 329 e CO, a determinate condizioni i salariati di età inferiore ai 30 anni hanno diritto ad un *congedo giovanile* di una settimana per anno civile, durante la quale il datore di lavoro non è tenuto al versamento dello stipendio. Gli assegni familiari continueranno ad essere versati anche durante il congedo giovanile.

Capoverso 3

Ci sono datori di lavoro con molti dipendenti – soprattutto nel settore pubblico, ma anche tra le grandi imprese private – che non dispongono di alcuna assicurazione d'indennità giornaliera per il proprio personale, ma che in caso di malattia continuano a versare lo stipendio, spesso in misura superiore a quanto prescritto dal CO, attingendo a fondi propri. Anche su questi salari sono riscossi contributi destinati alle casse di compensazione per assegni familiari. In questi casi il diritto agli assegni familiari resta intatto, fintanto che il datore di lavoro versa almeno l'80 per cento del salario mediante fondi propri senza ricevere in compenso alcuna prestazione assicurativa. Questo vale ovviamente anche nel caso in cui il datore di lavoro conceda congedi pagati di durata superiore a quanto previsto dal CO, per esempio in relazione alle responsabilità genitoriali o a scopo di perfezionamento.

Capoverso 4

Secondo l'articolo 338 CO, in caso di decesso di un lavoratore che lascia un coniuge o figli minorenni, il datore di lavoro è tenuto a versare il salario per un mese o, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due mesi a contare dal giorno del decesso.

Appare giustificato fissare in generale a tre mesi il diritto agli assegni familiari in caso di decesso, come già attualmente previsto da molte leggi cantonali sugli assegni familiari.

Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

Come detto, nell'articolo 10 del disegno di ordinanza sono disciplinate le questioni dell'impedimento al lavoro, dei congedi e del decesso del salariato. A livello di ordinanza non sono necessarie ulteriori disposizioni di coordinamento con le altre assicurazioni sociali. Nel dettaglio la situazione si presenta come segue.

AVS

In base alle attuali leggi cantonali (e alla LAVS), gli assegni familiari e le rendite per figli/per orfani possono essere cumulati. Questo vale sia per gli assegni familiari cui ha diritto personalmente un beneficiario di rendite che continua ad esercitare un'attività lucrativa sia per quelli cui ha diritto il secondo genitore attivo professionalmente. Il Parlamento vuole lasciare le cose allo stato attuale.

ΑI

Analogo è il caso delle rendite dell'assicurazione invalidità (AI). Per quanto riguarda le indennità giornaliere dell'AI, la 5ª revisione AI prevede sostanziali cambiamenti in relazione alla prestazione per i figli (supplemento all'indennità giornaliera). Conformemente all'articolo 23^{bis} della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità¹⁵ (LAI), questa ammonterà al 2 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera, ossia a 6 franchi. Sarà dunque notevolmente inferiore agli importi degli assegni familiari secondo la LAFam. In futuro, inoltre, il diritto alla prestazione per i figli supplementare all'indennità giornaliera AI sussisterà unicamente se per il figlio non è contemporaneamente versato un assegno per i figli o un assegno di formazione.

Con la 5^a revisione AI, gli assegni familiari hanno dunque la precedenza sulla prestazione per i figli prevista dalla LAI, ragion per cui non è necessario un ulteriore coordinamento.

Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

L'articolo 22 capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982¹⁶ (LADI) prevede un supplemento all'indennità giornaliera, corrispondente all'assegno per i figli o per i giovani in formazione ai quali avrebbe diritto l'assicurato se si trovasse in un rapporto di lavoro. Questo supplemento è versato unicamente se non c'è una persona esercitante un'attività lucrativa che ha diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio. Anche in questo caso, dunque, il diritto agli assegni familiari ha la precedenza su quello al supplemento all'indennità giornaliera, ragion per cui non è necessario un ulteriore coordinamento.

Art. 11 Cassa di compensazione per assegni familiari competente (art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)

Capoverso 1

Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione del datore di lavoro che versa il salario più elevato.

Finora, le legislazioni cantonali che contemplano esplicitamente il caso delle persone con più datori di lavoro sono poche. Le procedure applicate sono le sequenti:

- ogni datore di lavoro versa una parte degli assegni in proporzione al grado d'occupazione. L'importo complessivo di questi assegni non può superare gli importi previsti dalla legislazione cantonale.
- È designata una cassa di compensazione per assegni familiari, cui spetta il compito di versare l'intero importo degli assegni. La scelta è effettuata in base al criterio dell'occupazione principale, ossia dell'attività lucrativa con il grado d'occupazione maggiore o che procura il reddito più elevato.

La LAFam non prevede assegni familiari parziali, ma unicamente assegni interi. Il criterio più semplice per determinare la cassa di compensazione competente per il versamento dell'intero importo degli assegni familiari è quello del salario soggetto a contribuzione AVS più elevato.

Vanno versati gli assegni familiari previsti dalla legislazione cantonale cui è soggetto il datore di lavoro in relazione al lavoratore in questione.

¹⁵ RS **831.20**

¹⁶ RS **837.0**

Capoverso 2

Il grado d'occupazione può cambiare nel corso dell'anno o variare in continuazione, per esempio nel caso di lavori su chiamata. In questi casi non è possibile stabilire fin dal principio presso quale datore di lavoro sarà conseguito il salario più elevato. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emanerà pertanto direttive che stabiliranno come si debba procedere in casi del genere.

Art. 12 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate (art. 14 LAFam)

Capoverso 1

Non è più ammesso esonerare un datore di lavoro dall'obbligo di affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari, anche se dispone di un ordinamento dei salari ben sviluppato o se versa gli assegni familiari in virtù delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro. Anche le cosiddette casse aziendali non sono dunque più ammesse e i Cantoni non sono autorizzati a riconoscerle. Questo risulta dal rapporto del 20.11.1998 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale relativo all'iniziativa parlamentare Fankhauser (FF 1999 2759; n. 22, commento all'art. 11) ed è ribadito nel rapporto della CSS-N dell'8.9.2004 (FF 2004 6887, n. 3.2.3.1, commento all'articolo 12 allora proposto). Dato che oggi in alcuni Cantoni le casse aziendali sono ancora ammesse, l'ordinanza stabilirà esplicitamente che queste non possono essere riconosciute.

Capoverso 2

Anche le casse di compensazione per assegni familiari gestite da casse di compensazione AVS devono annunciarsi all'autorità competente del Cantone in cui intendono svolgere la loro attività. Questo è indispensabile affinché il Cantone possa svolgere il suo compito di vigilanza.

Art. 13 Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari (art. 15 LAFam)

Il finanziamento degli assegni familiari è per principio di competenza dei Cantoni (art. 16 LAFam). Il legislatore ha tuttavia delegato determinati compiti direttamente alle casse. Su questo punto è necessario un chiarimento delle competenze degli uni e delle altre.

Capoverso 1

Il capoverso 1 cita le fonti di finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce che le casse di compensazione per assegni familiari hanno la competenza di definire la propria aliquota di contribuzione, ma prescrive loro esplicitamente il rispetto dell'aliquota massima fissata dal Cantone. Questa disposizione elenca anche i criteri per la fissazione dell'aliquota di contribuzione.

Capoverso 3

Le casse di compensazione per assegni familiari sono tenute in particolare a provvedere alla costituzione di una riserva di fluttuazione adeguata (art. 15 cpv. 3 LAFam). Nella prassi attuale, le disposizioni cantonali prevedono regole molto diverse riguardo alle riserve richieste alla singole casse di compensazione per assegni familiari. Questo causa spesso notevoli problemi soprattutto alle casse attive in più Cantoni o addirittura in tutta la Svizzera. Per questa ragione, la presente disposizione indica un massimo e un minimo entro cui devono situarsi le riserve di fluttuazione delle casse di compensazione per assegni familiari. Per la riduzione delle riserve eccedenti è previsto un periodo transitorio di tre anni (art. 22 d-OAFami).

Art. 14 Fissazione dell'aliquota di contribuzione massima (art. 16 LAFam)

I Cantoni devono stabilire un tetto massimo per l'aliquota di contribuzione. Ovviamente, è anche possibile che le casse di compensazione per assegni familiari riescano a finanziare gli assegni e a costituire la necessaria riserva di fluttuazione (art. 15 cpv. 1 lett. b LAFam) con un'aliquota inferiore. In questo modo è stabilita la base legale necessaria per la riscossione dei contributi da parte delle casse di compensazione per assegni familiari e queste conservano l'autonomia necessaria nell'ambito del finanziamento.

Art. 15 Impiego delle eccedenze di liquidazione (art. 17 cpv. 2 lett. e LAFam)

I contributi riscossi dalle aziende per finanziare gli assegni familiari vanno destinati a questo scopo anche in caso di liquidazione. Essendo stati costituiti mediante contributi dei datori di lavoro affiliati alla cassa, i fondi in questione devono continuare ad essere utilizzati per finanziare gli assegni familiari. Un armonizzazione è necessaria, poiché attualmente ci sono molte casse di compensazione per assegni familiari attive in diversi Cantoni. La OAFami dovrebbe dunque prevedere una disposizione in merito.

Sezione 3: Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive attività lucrativa

Art. 16 Persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1 LAFam)

L'estensione del diritto alle persone prive di attività lucrativa ha lo scopo di garantire il diritto agli assegni familiari a famiglie che non possono provvedere al proprio mantenimento attraverso un reddito da lavoro. Le famiglie dei beneficiari di rendite di vecchiaia provvedono al proprio mantenimento attraverso le rendite. Le famiglie dei lavoratori indipendenti sono state consapevolmente escluse dal campo d'applicazione della LAFam e non potranno dunque ricevere assegni familiari nemmeno tramite il genitore che rinuncia ad esercitare un'attività lucrativa per dedicarsi alla custodia dei figli e alle faccende domestiche.

Art. 17 Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 2 LAFam)

Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito imponibile non è superiore ad una volta e mezzo l'importo della rendita massima completa di vecchiaia, ossia 3315 franchi al mese. Il reddito imponibile corrisponde al reddito lordo meno le deduzioni fiscali di natura organica (= spese generali o per il conseguimento del reddito) o generale (p. es. contributi AVS, premi dell'assicurazione malattie) nonché le deduzioni sociali (p. es. deduzioni per i figli). Date le differenze tra le deduzioni ammesse a livello cantonale e al fine di armonizzare la regolamentazione, è preso in considerazione il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 marzo 1990 sull'imposta federale diretta¹⁷ (LIFD).

Art. 18 Regolamentazioni cantonali più favorevoli

Conformemente alla volontà del legislatore, i Cantoni possono prevedere regolamentazioni più favorevoli, estendendo la cerchia degli aventi diritto o innalzando il limite di reddito.

Sezione 4: Diritto di ricorso delle autorità e statistica

Art. 19 Diritto di ricorso delle autorità (art. 22 LAFam)

Per i rimedi giuridici vale il rimando (art. 1 LAFam) alla legge federale del 6 ottobre 2000¹⁸ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), con la seguente deroga (art. 22 LAFam): sui ricorsi decide sempre il tribunale delle assicurazioni del Cantone di cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari.

Concretamente, questo significa che, conformemente all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari possono essere impugnate mediante opposizione. Le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA) davanti al tribunale delle assicurazioni istituito dal Cantone (art. 58 LPGA). Secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 82 capoverso 2 LPGA, i Cantoni devono adeguare le loro disposizioni in materia giudiziaria entro cinque anni dall'entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003). Il 1° gennaio 2008, ogni Cantone disporrà dunque di un tribunale delle assicurazioni. Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni può essere interposto ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale (art. 62 cpv. 1 LPGA)

L'articolo 62 LPGA è stato modificato nell'allegato alla legge del 17 giugno 2005¹⁹ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF). Il capoverso 1 menziona ora semplicemente il ricorso al Tribunale federale (il Tribunale federale delle assicurazioni è una sezione del Tribunale federale) e rimanda alla nuova legge federale del 17 giugno 2005²⁰ sul tribunale federale (LTF) invece che alla legge federale sull'organizzazione giudiziaria. Il nuovo capoverso 1bis attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare il diritto degli organi d'esecuzione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tribunale federale. Una disposizione

¹⁸ RS **830.1**

¹⁷ RS **642.11**

¹⁹ RS **173.321**

²⁰ RS **173.110**

in tal senso è ora contenuta nell'articolo 19 d-OAFami. Questa prevede che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per assegni familiari coinvolte possono ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni. I tribunali cantonali delle assicurazioni devono inviare le loro decisioni mediante lettera raccomandata alle autorità legittimate a ricorrere.

La legge sul Tribunale amministrativo federale e la legge sul Tribunale federale sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.

Art. 20 Statistica (art. 27 cpv. 2 LAFam)

L'allestimento di una statistica, oltre ad essere previsto espressamente nella LAFam, fa parte dei compiti di vigilanza del Consiglio federale giusta l'articolo 76 capoverso 1 LPGA. L'allestimento di basi statistiche da parte della Confederazione è previsto anche dalla legge federale del 9 ottobre 1992²¹ sulla statistica federale (LStat).

Nell'ordinanza sono menzionati esplicitamente gli assegni familiari per i lavoratori indipendenti, che non sono disciplinati dalla LAFam ma possono essere previsti dai Cantoni. Le disposizioni della LAFam non sono applicabili a questi assegni familiari (salvo che il Cantone disponga altrimenti). Ciononostante è importante raccogliere dati statistici anche su queste prestazioni, in modo da disporre di statistiche complete e il più possibile ampie (che possano essere utilizzate anche nel quadro di rilevazioni statistiche internazionali sulle prestazioni di sicurezza sociale e familiari). Questi dati statistici costituiscono inoltre la base per le decisioni concernenti l'ulteriore sviluppo degli ordinamenti a livello cantonale e federale.

Oltre ai dati summenzionati andranno rilevate anche le prestazioni versate ai secondi aventi diritto a titolo di importo differenziale (sia in Svizzera sia a persone residenti in Paesi dell'UE). Le statistiche dovranno inoltre fornire informazioni sulle prestazioni esportate, siano esse versate a frontalieri residenti oltre confine con la propria famiglia o a persone residenti in Svizzera i cui figli risiedono all'estero.

Dato che la statistica sugli assegni familiari è espressamente prevista dalla LAFam e dall'OAFam, non è necessario adeguare l'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993²² sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Allegato: Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000²³ relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)

Art. 10

Cpv. 1

È sancito il principio del diritto agli assegni familiari secondo la LAFam.

²² RS **431.012.1**

²¹ RS **431.01**

²³ RS **172.220.11**

Cpv. 2

Uno dei principi della revisione dell'ordinanza quadro LPers è il mantenimento dell'attuale livello degli assegni familiari per gli impiegati soggetti alla legge sul personale federale. Poiché nella maggior parte dei Cantoni gli assegni familiari per il primo figlio sono inferiori agli assegni di custodia attualmente previsti dall'ordinanza quadro, sono versate prestazioni integrative. Le disposizioni della LAFam e le sue disposizioni esecutive sono applicabili per analogia al versamento degli assegni familiari e, fatte salve le deroghe stabilite nelle disposizioni esecutive applicabili o nei contratti collettivi di lavoro, delle prestazioni integrative. Per quanto concerne il diritto dei lavoratori agricoli (possono essere considerati tali anche i lavoratori agricoli impiegati presso la Confederazione, p. es. negli istituti di ricerca), la legge sugli assegni familiari rimanda nell'articolo 18 alla legge sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF). È così chiarito che anche questi salariati hanno diritto alle prestazioni integrative, qualora abbiano diritto agli assegni familiari secondo la LAF.

Cpv. 3

Nella misura in cui l'assegno familiare è inferiore agli importi menzionati nel capoverso 3, sono versate prestazioni integrative. Gli importi di cui alle lettere a e b corrispondono a quelli minimimi previsti dall'attuale ordinanza quadro LPers, l'assegno di formazione corrisponde invece all'importo prescritto dalla legge sugli assegni familiari.

<u>Cpv. 4</u>

Il capoverso 4 chiarisce che il diritto alle prestazioni integrative dipende da quello agli assegni familiari.

2. Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale²⁴ (OPers)

Art. 38 cpv. 1

Conformemente alla legge sugli assegni familiari, anche le persone occupate a tempo parziale hanno diritto all'intero importo degli assegni familiari, che non dipende quindi più dal grado d'occupazione.

Art. 44 cpv. 2 lett. h e i

Gli assegni di custodia saranno in futuro distinti in assegno familiare, prestazioni integrative e assegno per l'assistenza ai familiari. È pertanto necessaria una suddivisione.

Art. 51

Disciplinamento del diritto all'assegno familiare. La legge sugli assegni familiari prevede il versamento degli assegni per i figli soltanto fino al compimento del 16° anno d'età. Questo articolo, che riprende il disciplinamento attuale, stabilisce un limite d'età differente.

Art. 51a

<u>Cpv. 1</u>

Uno dei principi della revisione dell'ordinanza quadro LPers è il mantenimento dell'attuale livello degli assegni familiari per il personale federale. Poiché la maggior parte degli assegni familiari cantonali è inferiore agli assegni di custodia attualmente previsti dall'ordinanza quadro, sono versate prestazioni integrative. Gli importi di cui alle lettere a e b corrispondono all'attuale assegno di custodia (importo valido per il 2006), l'assegno di formazione corrisponde invece all'importo previsto dalla legge sugli assegni familiari.

Cpv. 2

L'impiegato riceve la differenza tra gli importi di cui al capoverso 1 e l'assegno familiare. Se per lo stesso figlio altre persone ricevono già un assegno familiare secondo la LAFam o altri assegni analoghi presso un altro datore di lavoro, questi sono computati nel calcolo dell'assegno familiare spettante all'impiegato. Lo stesso vale per gli assegni per i quali l'impiegato può far valere un diritto presso un altro datore di lavoro.

<u>Cpv. 3</u>

Con questa disposizione si vuole evitare che i lavoratori a tempo parziale con un grado di occupazione inferiore al 50 per cento siano avvantaggiati oltre misura. Conformemente alla legge sugli assegni familiari, essi ricevono un assegno familiare

18/22

²⁴ RS **172.220.111.3**

di almeno 200.- fr. o 250.- fr. (assegno di formazione). Il versamento dell'intero importo previsto al capoverso 3 appare inopportuno. In casi di rigore, è però versato. Nel caso di più persone impiegate a tempo parziale che hanno diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio, per la determinazione del diritto ci si basa sulla somma dei rispettivi gradi d'occupazione. Si può così evitare, per esempio, che due persone entrambe occupate al 40 per cento e aventi un obbligo di mantenimento per il medesimo figlio non ricevano le prestazioni integrative. In virtù del principio dell'uguaglianza giuridica, una coppia di genitori impiegati presso la Confederazione con un grado d'occupazione complessivo di almeno il 50 per cento non dovrebbe essere trattata diversamente da un singolo genitore.

Art. 51b

L'attuale disposizione è mantenuta e disciplinata in un articolo separato.

Art. 62 cpv. 2

In caso di decesso, la durata del diritto agli assegni familiari prevista nell'ordinanza sugli assegni familiari è superiore a quella secondo l'OPers. In virtù del rimando alla legge sugli assegni familiari e alle relative disposizioni esecutive contenuto nell'ordinanza quadro OPers, la durata del diritto agli assegni familiari e alle prestazioni integrative in caso di decesso è disciplinata dall'OAFami. In caso di assistenza ai familiari si rimanda esplicitamente all'articolo 51b, per evitare il rischio di confusione con il soccorso ai parenti secondo il CC.

Art. 83 cpv. 2 e 3

Adeguamento dovuto alla distinzione degli assegni di custodia in assegno familiare e assegno per l'assistenza ai familiari. Data l'importanza della disposizione, è necessario un rimando esplicito all'OAFami.

Art. 86 cpv. 1

Adeguamento dovuto alla distinzione degli assegni di custodia in assegno familiare e assegno per l'assistenza ai familiari.

3. Ordinanza dell'11 novembre 1952^{25} sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam)

Art. 1 cpv. 3

In virtù dell'attuale articolo 1a capoverso 3 LAF, i lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se soggiornano in Svizzera con la famiglia. Il Consiglio federale può tuttavia prescrivere il pagamento degli assegni familiari anche per i figli residenti all'estero.

Questa disposizione è concretizzata nell'articolo 1 capoverso 3 OAF, che disciplina anche il concorso di diritti: Il diritto agli assegni familiari secondo la LAF sussiste unicamente se all'estero l'altro genitore non ha diritto ad assegni familiari.

2

²⁵ RS **836.11**

L'articolo 1a capoverso 3 LAF è modificato nell'allegato alla LAFam. Il soggiorno in Svizzera sarà ormai richiesto unicamente per l'assegno per l'economia domestica, mentre il versamento degli assegni per i figli e di formazione sarà disciplinato dalla LAFam.

Essendo la questione del diritto dei lavoratori agricoli stranieri agli assegni familiari disciplinata esaustivamente, l'articolo 1 capoverso 3 OA Fam può essere abrogato.

Art. 2

Un lavoratore che esercita solo temporaneamente un'attività agricola ha diritto agli assegni familiari per il periodo in questione. Finora, la disposizione secondo cui gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri, qualora l'attività agricola non duri per mesi interi, si trovava nelle direttive. In futuro, questa disposizione figurerà nell'ordinanza.

Art. 2a (nuovo) Concorso di diritti

L'articolo 2a disciplina, nel caso dei lavoratori agricoli, il concorso di diritti della medesima persona (capoverso 1) e il concorso di diritti di due persone differenti (capoverso 2).

Capoverso 1

Se un lavoratore agricolo impiegato a tempo parziale esercita al di fuori del settore agricolo un'altra attività salariata, ha diritto all'intero importo degli assegni familiari secondo la LAF, se il reddito soggetto all'AVS conseguito grazie all'attività agricola salariata è più elevato. In caso contrario, il diritto deriva dall'attività lucrativa salariata svolta al di fuori del settore agricolo.

Capoverso 2

L'articolo 9 LAF (nuovo) dichiara applicabile per analogia alla LAF il disciplinamento della LAFam concernente il concorso di diritti e il pagamento dell'importo differenziale al secondo avente diritto. L'articolo 7 capoverso 2 LAFam stabilisce che se in base alla regolamentazione cantonale applicabile il secondo avente diritto riceverebbe un assegno familiare d'importo superiore a quello spettante al primo avente diritto, il secondo avente diritto ha diritto alla differenza.

Il capoverso 2 applica questa disposizione stabilendo che il diritto al versamento della differenza vale anche nel caso in cui il secondo avente diritto abbia diritto ad un assegno familiare secondo la LAF d'importo più elevato.

Capoverso 3

L'assegno per l'economia domestica è un assegno specifico alla LAF, non previsto dalla LAFam. Un concorso di diritti non è dunque possibile, poiché il diritto all'assegno per l'economia domestica sussiste unicamente in virtù della LAF. Nel calcolo dell'importo differenziale, si deve tenere conto dell'assegno per l'economia domestica nel modo seguente:

 se il primo avente diritto ha diritto ad assegni familiari in virtù della LAFam: il secondo avente diritto (in virtù della LAF) ha diritto all'intero assegno per l'economia domestica. se il primo avente diritto ha diritto ad assegni familiari in virtù della LAF: per il calcolo dell'importo differenziale spettante al secondo avente diritto, l'assegno per l'economia domestica spettante in virtù della LAF al primo avente diritto non è preso in considerazione. L'importo differenziale corrisponde dunque alla differenza tra gli assegni per i figli o di formazione versati in virtù della LAF e quelli spettanti al secondo avente diritto in virtù della regolamentazione applicabile nel suo caso.

Art. 3b (nuovo) Concorso di diritti

L'articolo 3b disciplina, nel caso dei piccoli contadini occupati principalmente nell'agricoltura, il concorso di diritti della medesima persona (capoverso 1) e il concorso di diritti di due persone differenti (capoverso 2).

Capoverso 1

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 OA Fam, rimasto immutato, sono considerati occupati principalmente nell'agricoltura i piccoli contadini che dedicano la maggior parte del loro tempo nel corso dell'anno all'esercizio della loro azienda agricola e, col prodotto di questa attività, provvedono in misura preponderante al mantenimento della loro famiglia. Il diritto agli assegni familiari secondo la LAF sussiste se non è superato il limite di reddito di cui all'articolo 5 capoverso 2 LAF.

Se il piccolo contadino occupato principalmente nell'agricoltura esercita un'attività salariata accessoria, il diritto ad assegni famigliari che ne deriva ha già oggi la precedenza sul diritto derivante dalla LAF. Per fare un esempio, un piccolo contadino che nei mesi invernali esercita un'attività accessoria nel settore turistico riceve gli assegni familiari per questo periodo, conformemente alla legislazione cantonale applicabile, grazie a questa attività. La cassa di compensazione per assegni familiari cantonale calcola quindi l'importo rimanente secondo la LAF.

Questa prassi resterà immutata, ma in futuro il diritto all'importo differenziale giusta la LAF dovrà risultare chiaramente dall'ordinanza.

Capoverso 2

Il commento all'articolo 2a capoverso 2 concernente il versamento dell'importo differenziale ai lavoratori agricoli si applica per analogia anche ai piccoli contadini.

C Prossimi passi e data di entrata in vigore

Dopo la conclusione della procedura di consultazione, il disegno d'ordinanza sarà rielaborato tenendo conto dei risultati. La decisione del Consiglio federale è prevista per l'autunno del 2007.

I Cantoni dovranno adeguare le loro legislazioni al più tardi entro l'entrata in vigore della LAFam e provvedere a che tutti i datori di lavoro siano affiliati ad una cassa di compensazione per assegni familiari. Attualmente questo non è il caso per le amministrazioni e le aziende federali e spesso anche i Cantoni e i Comuni, in quanto datori di lavoro, non sono soggetti alle leggi cantonali in materia di assegni familiari. In diversi Cantoni, inoltre, vi sono anche datori di lavoro privati esonerati dall'obbligo di affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari. Un altro compito

affidato ai Cantoni è quello di disciplinare l'organizzazione e il finanziamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa.

Per il momento l'entrata in vigore della LAFam è prevista per il 1° gennaio 2009. Resta dunque abbastanza tempo per prepararne l'esecuzione.